

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
CONVOCAZIONI	» 4
RELAZIONI PRESENTATE	» 4

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (3996).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge, con alcune modifiche formali, e due articoli aggiuntivi, di iniziativa dei deputati Truzzi-Colombo, per i quali rimaneva da deliberare solo su alcuni punti accantonati. Il primo di tali punti riguarda il problema del riconoscimento od accertamento dei requisiti delle organizzazioni. Per tale problema i deputati Truzzi e Loreti presentano e illustrano un loro articolo aggiuntivo (con riserva di definirne la collocazione), che con l'accoglimento di un emendamento Magno e dopo interventi del deputato Marras, del Relatore Prearo, del Sottosegretario Camangi e del Presidente, risulta così formulato:

« L'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge

è demandato al Ministro dell'agricoltura e foreste, che vi provvede con proprio decreto previo parere del Comitato Consultivo Nazionale.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto di rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa ».

Sul secondo punto accantonato, relativo alla qualifica di produttore ai fini della presente legge, i deputati Truzzi e Loreti propongono un nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 1-bis, che si aggiunge ai commi approvati nella seduta di ieri.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano i deputati Miceli, Ognibene, Ferrari Riccardo, Truzzi, Leopardi Dittaiuti e Gessi Nives, il Relatore, il Sottosegretario e il Presidente, l'ultimo comma viene approvato nel testo proposto dai presentatori, integrato da un emendamento Miceli, mentre viene respinto un emendamento Gessi Nives. Pertanto l'articolo 1-bis, integrato con tale comma, salvo espressa riserva di coordinamento, risulta così formulato:

(Articolo 1-bis). — « Possono essere ammessi ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti:

1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) siano costituite con atto pubblico;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o produttori, che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile ».

Su altri due punti, relativi all'articolo 1-ter già approvato, e rimasti irrisolti nella seduta di ieri, ossia sui problemi delle deleghe e della rappresentanza delle minoranze, sollevati con un emendamento Ognibene, il Sottosegretario propone un numero limitato di deleghe ed una presenza di un quinto nei consigli direttivi delle minoranze. Dopo interventi dei deputati Ognibene, Mengozzi e Leopardi Dittaiuti, viene respinto un emendamento liberale, che chiede almeno tre deleghe ed approvato un testo con quale si ammette una sola delega. Viene quindi approvato il criterio della rappresentanza delle minoranze, secondo la proposta formulata dal Governo, e l'applicabilità dello stesso criterio al collegio sindacale.

Pertanto, salva espressa riserva di coordinamento, l'articolo 1-ter, con le integrazioni approvate risulta così formulato:

(Articolo 1-ter) « Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che vi siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spet-

tanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associati aderenti all'associazione, secondo quanto previsto nel n. 2 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Le norme di attuazione della presente legge prevederanno i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro-capite* di cui al precedente comma.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, ma non è ammessa più di una delega.

Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, sempre che sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni.

Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte dell'assemblea e l'elezione del Presidente da parte del consiglio direttivo.

Qualora siano state votate più liste, i seggi del consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed un quinto a quelli dell'altra lista.

Lo stesso criterio è applicato per l'elezione del collegio sindacale.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione agli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo ».

Come articolo 1-quater viene approvato il seguente emendamento formulato dal deputato Loreti:

(Articolo 1-quater). — « Le cooperative costituite tra produttori ed i loro consorzi sono considerati, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli, quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1-bis della presente legge ».

Sull'ultimo articolo aggiuntivo presentato dai deputati Truzzi-Colombo, propongono modifiche — non accolte — i deputati Magno, Mar-

ras e Bo. L'articolo viene quindi approvato nella seguente formulazione:

ART. 1-*quinquies*.

« Le organizzazioni, previste dalla presente legge, possono utilizzare per la esecuzione di operazioni relative alla conservazione trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello Statuto ».

Non viene quindi accolta una proposta del deputato Magno, con la quale si chiede la obbligatoria messa a disposizione delle organizzazioni degli impianti di proprietà di enti pubblici o di diritto pubblico.

Viene invece approvato il seguente ulteriore articolo aggiuntivo, presentato dai deputati Bignardi ed altri:

ART. 1-*sexties*.

« Le organizzazioni di cui alla presente legge beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti nel settore agricolo dalle disposizioni vigenti ».

Non sono quindi approvati emendamenti all'articolo 2: il primo, del deputato Miceli ed illustrato dal deputato Marras, diretto a fissare in cinque anni l'erogazione del concorso negli interessi per i prestiti di cui al suddetto articolo; il secondo, sempre del deputato Miceli, relativo alla determinazione della misura di tale concorso negli interessi; il terzo, del deputato Angelini, tendente a fissare il divieto di distruzione del prodotto ritirato dalle organizzazioni dal mercato; il quarto, del deputato Magno, con quale si chiede la garanzia dell'AIMA sui mutui concessi; il quinto, del deputato Bo, che fissa in 1.800 milioni la somma da stanziare *ex novo* nello stato di previsione della spesa del Ministero ai fini dell'applicazione dell'articolo. L'articolo 2 è quindi, con alcune modifiche formali, approvato nel testo del disegno di legge.

Non sono poi approvati due emendamenti all'articolo 3, presentati dai deputati Angelini e Gombi, mentre l'articolo 3 viene approvato nel testo del disegno di legge con una modifica, proposta dal deputato Marras, che, per le spese da rimborsare, sostituisce le parole: « sostenute dai suddetti organismi », con le parole: « risultanti dal pagamento delle indennità di cui all'articolo 3 del Regolamento 159/66 », circa gli indennizzi da effettuare.

Anche l'articolo 4 viene approvato nel testo del disegno di legge, dopo che sono stati respinti un emendamento del deputato La Bella e un emendamento del deputato Marras.

Viene quindi soppresso, su proposta del deputato Mengozzi, l'articolo 5 del disegno di legge, che prevedeva una Commissione per il primo esame delle domande presentate dalle organizzazioni.

Non viene accolto un emendamento del deputato Melis, tendente a sostituire per le Regioni a statuto speciale la competenza del Presidente della Regione a quella del Ministro.

L'articolo 6 del disegno di legge è quindi approvato senza modifiche.

Sono quindi approvati alcuni articoli aggiuntivi, che prenderanno la loro numerazione definitiva in sede di coordinamento. In particolare, su proposta dei deputati Truzzi-Colombo, viene approvato il seguente articolo:

ART. 7.

« I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dalla loro emanazione ».

Su proposta del deputato Loreti viene approvato il seguente articolo 8:

ART. 8.

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le relative norme di attuazione ».

Su proposta del deputato Mengozzi viene approvato il seguente articolo 9:

ART. 9.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Una ampia discussione, già iniziata al principio di seduta e poi conclusa alla fine, si svolge su una proposta del deputato Ognibene relativa all'esclusione dalle organizzazioni di coloro che siano muniti di licenza di commercio all'ingrosso o gestiscono impianti di trasformazione o commercializzazione dei prodotti. Dopo interventi dei deputati Marras, Truzzi, Bignardi, Miceli, Ferrari Riccardo, Della Briotta, Stella, Loreti, Leopardi Dittaiuti e Rinaldi, del Relatore e del Sottosegretario, la Commissione approva la seguente norma proposta dal Presidente, con riserva di

collocamento: « Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per i produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali o industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle associazioni ».

Analogamente viene approvata, sulla base di una proposta dei deputati Ognibene, Miceli e Marras e sulla base di una formulazione indicata dal Sottosegretario, un'altra norma con la quale si stabilisce che « le organizzazioni debbono tenere registrazioni tali da consentire un effettivo controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite dai benefici della presente legge ».

Concluso l'esame degli articoli ed accettati dal Governo come raccomandazione un ordine del giorno del deputato Bo, col quale si ripropone come invito il già richiesto rifinanziamento per 1800 milioni dei fondi del nuovo Piano verde, utilizzati per la presente legge, prendono la parola per dichiarazioni di voto: il deputato Miceli, per annunziare il voto contrario del gruppo comunista, che non considera il presente provvedimento come un contributo all'associazionismo agricolo in quanto questo appare tuttora condizionato dalle attuali strutture agricole e commerciali; il deputato Della Briotta, che annunzia il voto favorevole del gruppo socialista, in quanto il provvedimento, con le modifiche apportate rappresenta un contributo positivo non solo per la normalizzazione dell'importante settore ortofrutticolo, ma per consentire di accelerare il superamento delle tradizionali strutture agricole; ed il deputato Truzzi che, annunziando il voto favorevole del gruppo democristiano, dichiara che con il provvedimento ap-

provato si è fatto un deciso passo avanti per lo sviluppo della coscienza associativa nel nostro mondo agricolo, in grado di favorirne l'adeguamento alle nuove esigenze comunitarie.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di procedere al coordinamento.

Il disegno di legge è infine votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

CONVOCAZIONI

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Venerdì 9 giugno, ore 10.

Comunicazioni del Ministro per gli affari esteri.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione (3870) — Relatore: Folchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.